

COMUNE DI NOVIGLIO

(Provincia di Milano)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER L' OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

(T.O.S.A.P)

- **Approvato con deliberazione di C.C. n. 47 in data 20/12/1994;**
- **Modificato l'art. 8 e abrogato l'art. 13 con atto del Commissario prefettizio assunti i poteri del Consiglio Comunale n. 2 in data 08/02/2007, efficace dall'anno 2007.**

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

(Art. 40, D. Lgs. 507/93)

Il presente regolamento completa e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93, n. 507, e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.93.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

(Art. 43, D. Lgs. 507/93)

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D.Lgs. 507/93 in base alla popolazione, residente al 31/12/92 quale risulta dai dati pubblicati dall'Istat che è di n. 2.259 abitanti, questo Comune appartiene alla classe quinta.

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI DELLA TASSA

(Art. 39, D. Lgs. 507/93)

La tassa è dovuta al titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

ART. 4

OGGETTO DELLA TASSA

(Art. 38, D.Lgs. 507/93)

1. Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/93 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28/12/93, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi a carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate sui tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti a patrimonio disponibile del Comune.

5. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

ART. 5

TARIFFA PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA (Art. 40, D.Lgs. 507/93)

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato a) del presente regolamento.

ART. 6

OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE (Art. 42, D.Lgs. 507/93)

Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessioni aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

ART. 7

GRADUAZIONE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA (Art. 42, D.Lgs. 507/93)

- 1) Agli effetti della tassazione le strade e le aree di cui al precedente art. 4 sono classificate in n. due categorie di cui alla deliberazione del Commissario Prefettizio n. 20 del 23.6.1994.
- 2) La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamenti alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina automaticamente per ciascuna di esse. Le occupazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento, effettuate nell'ambito della stessa categoria prevista al comma precedente avente la medesima natura, sono calcolate, cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
- 3) Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. (Art. 42, comma 5, D.Lgs. 507).

ART . 8

OCCUPAZIONE PERMANENTI SOGGETTE AL PAGAMENTO

(Art . 44, D.Lgs. 507/93)

- 1) Si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette a pagamento della tassa:
 - a) Chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità annunci e simili che comunque proiettino sul suolo;
 - b) Isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - c) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci;
 - d) Occupazioni di suolo o sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
- 2) Per occupazioni effettuate con tende di cui all'art. 44, comma 2, del D.Lgs. 507/93, non è prevista la riduzione di cui al precedente comma essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge;
- 3) **A far tempo dall'anno 2007 sono stati esonerati dal pagamento della tassa le occupazioni permanenti con passi carrai attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabili per consentire l'accesso con veicolo agli edifici o ai fondi.**

ART . 9

ESENZIONE DELLA TASSA

(Art. 49, D.Lgs. 507/93)

A norma dell'art. 49 del decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507 sono esenti dal pagamento della tassa:

- a) Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, da Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.86 n. 917, per finalità specifiche d'assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;

- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto di linea in concessione nonché di vettura a trazione animale durante le soste o nei posteggi a esse assegnati;
- d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune, al termine della concessione medesima;
- f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) Gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;

ART . 10

RICHIESTA E RILASCIO DELLA CONCESSIONE

- 1) Le concessioni di occupazione di cui al presente regolamento sono subordinate alla osservanza delle norme qui contenute e di quelle dei regolamenti di polizia locale, di igiene, di edilizia e del codice della strada. Esse sono sempre revocabili
- 2) Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
- 3) Chiunque intende occupare in via permanente o temporanea il suolo pubblico soprassuolo o sottosuolo di una pubblica area, o di area privata soggetta a servitù pubblica deve farne richiesta in carta legale al Sindaco, specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale intende usufruirne, le esatte misure, la ubicazione esatta, le modalità dell' uso e , se richiesto dalle norme o regolamenti allegare progetto dell'opera in triplice copia contenente la dichiarazione di sottomettersi alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e di assumere l'obbligo del pagamento della relativa tassa. La competente autorità, dopo aver esaminato la richiesta, rilascia al richiedente l'atto di concessione e/o di autorizzazione indicando la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e tutti gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Vigilanza urbana.
La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
- 4) La concessione o l'autorizzazione non può essere in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. Può essere consentita la voltura a giudizio insindacabile dell'Amministrazione comunale, previa domanda di cambiamento d'intestazione.
- 5) In caso di presentazione di più domande per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce la preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che richiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
- 6) L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali

licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di PS, edilizia ecc.) e che a richiesta dovrà esibire.

- 7) In particolare, qualora richiesto dal tipo di occupazione, l'Amministrazione potrà prevedere appositi canoni, cauzioni nonché disciplinari ai sensi e modi di legge.
- 8) L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

ART . 11

REVOCA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE (Art. 41, D. Lgs. 507/93)

- 1) La revoca di concessione o autorizzazione concernente l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi, riferita all'eventuale periodo non usufruito.
- 2) Il Comune ha la facoltà di revocare le accordate concessioni quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione dei veicoli o danno a terzi o per motivi di ordine pubblico.
- 3) In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
 - a) quando il concessionario ed i suoi dipendenti tengono contegno offensivo alla decenza o arrechino disturbo alla pubblica quiete;
 - b) quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio lui assegnato senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
 - c) quando il concessionario danneggi l'area avuta in assegnazione;
 - d) per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli comunali di polizia, igiene ed edilizia.
- 4) Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo o occupazione comporta oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, la revoca immediata della concessione o autorizzazione ;nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato, da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà immediato allontanamento dallo stesso.
- 5) Comporta altresì la revoca della concessione o autorizzazione il mancato rispetto o adeguamento alle norme previste dai regolamenti comunali di igiene, polizia municipale, urbanistica normativa di legge.

ART. 12

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA (Art. 50, D. Lgs. 507/93)

- 1) Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti a cui all'art. 3 del presente regolamento, devono presentare apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli all'uopo

predisposti dagli uffici comunali competenti; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivo dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato del versamento deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

- 2) L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. In mancanza di variazione nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di Gennaio, utilizzando l'apposito modulo di conto corrente postale all'uopo predisposto.
- 3) Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante il versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se superiore.
- 4) Per le occupazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio, di ciascun anno. Per la variazione in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche se cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 Giugno dell'anno successivo.
- 5) Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui comma 3 del presente articolo, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione comunale, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 13

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

(Art. 44, comma 12, D.Lgs. 507/93)

Per occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 14

OCCUPAZIONE CON CAVI E IMPIANTI IN GENERE-CRITERI DETERMINAZIONE DELLA TASSA

(Art. 46, D.Lgs. 507/93)

- 1) La tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio con tariffa di cui all'allegato a) del presente regolamento per km lineare o frazione.

- 2) Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, l'importo della tassa è ridotto nella misura del 50 per cento, come dall'allegato a) del presente regolamento.
- 3) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di £ 50.000 (cinquantamila), indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
- 4) Ove il Comune dovesse provvedere alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha il diritto di imporre, oltre la tassa di cui al precedente comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, 50 per cento delle spese medesime.

ART. 15

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE DETERMINAZIONE DELLA TASSA.

- 1) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei, e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale di cui all'allegato a) del presente regolamento.
- 2) La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
- 3) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra di loro, la tassa nella misura stabilita nell'allegato a) del presente regolamento, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per mille litri o frazioni di mille degli altri serbatoi.
- 4) Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa è applicata autonomamente per ciascun di essi.
- 5) La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante dell'acqua e dell'aria compressa e relativi serbatoi sotterranei nonché per l'occupazione del suolo con chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi e aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali e decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

ART. 16

APPARECCHI AUTOMATICI PER LA DISTRUBUZIONE TABACCHI (Art. 48, D.Lgs. 507/93)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico è dovuta una tassa annua nella misura indicata all' allegato a) del presente regolamento.

ART. 17

OCCUPAZIONE TEMPORANEE SOGGETTE AL PAGAMENTO DELLA TASSA

(Art. 45, D.Lgs. 507/93)

Sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per effettuazione di lavori stradali o sotterranei compreso il deposito di materiale;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni , stands pubblicitari;
- c) tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione di merce sulla pubblica via, su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di pinte ornamentale, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, o attività artigianali o industriali;
- f) impianti porta insegne reclame e simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) autovetture da piazza che stazionino nelle aree a ciò destinate all'Amministrazione Comunale.
- h) mercanzie, materiale o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico e scarico.

ART. 18

CONCESSIONI AUTORIZZAZIONI PER OCCUPAZIONE TEMPORANEE IN GENERE

- 1) Per ottenere la concessione/autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio si osservano le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento.
- 2) In ogni caso i concessionari sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia municipale e della circolazione stradale, nonché gli ordini del servizio di vigilanza urbana nei riguardi della disciplina del collocamento delle merci dei materiali dei banchi di vendita nei pubblici mercati e fiere.
- 3) E' riservata al giudizio dell'Amministrazione comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

- 4) Nessun diritto di preferenza può essere invocato dai vari richiedenti, salvo per i negozianti per la concessione dello spazio antistante il proprio esercizio.
- 5) La concessione si intende ad ogni effetto precaria come tale sempre revocabile; ne è vietata la subconcessione.

ART. 19

OCCUPAZIONE TEMPORANEE DISCIPLINA E TARIFFE.

(Art.45, D.Lgs . 507/93)

- 1) Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 7 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime; in ogni caso per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni la tariffa è ridotta nella misura del 35 per cento.
- 2) La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione in base alle misure giornaliere di tariffa indicate nell' allegato a) del presente regolamento.
- 3) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- 4) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è quella ordinaria risultante dall'allegato a) del presente regolamento, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
- 5) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'ottanta per cento e le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a mq.100, del 25% per la parte eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq., del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
- 6) Per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 15 del presente regolamento la tariffa è ridotta del 50 per cento.
- 7) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politico – culturali o sportive, la tariffa ordinaria di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta dell'80%.
- 8) Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la tariffa di cui al comma 2 del presente articolo è ridotta del 50 per cento; la tariffa è riscossa mediante convenzione.
- 9) Per le occupazioni con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate la tariffa è quella ordinaria stabilita nell'allegato a) al presente regolamento.
- 10) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi, o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta del 50 per cento.

- 11) Per le occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo, la tariffa da applicare è quella ordinaria.
- 12) La tariffa per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è quella ordinaria.

ART. 20

ACCERTAMENTI RIMBORSI E RISCOSSIONI COATTIVE

(Art. 51, D.Lgs. 507/93)

Per gli accertamenti, i rimborsi e le riscossioni coattive si fa espresso richiamo alle procedure indicate dall'art. 51 del D. Lgs. 15/11/93 n. 507.

ART. 21

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONE ABUSIVE

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine, per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 22

SANZIONI

(Art. 53, D.Lgs. 507/93)

- 1) Per omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- 2) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggior tassa dovuta.
- 3) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 12 del precedente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.
- 4) Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ART. 23

GESTIONE DEL SERVIZIO

(Art. 52, D.Lgs. 507/93)

- 1) Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa potrà essere gestito come previsto dall'art.25 del D.Lgs. 507/93
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione ad uno dei soggetti iscritti all'albo di concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero della Finanze così come previsto dall'art. 32 del citato D.Lgs. 507/93.
- 2) Per quanto riguarda le modalità di affidamento in concessione si rimanda espressamente alle norme stabilite dagli art. 25, 26, 27, 28 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

ART. 24

FUNZIONARIO RESPONSABILE (Art. 54, D.Lgs . 507/93)

- 1) L'Amministrazione Comunale, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario al quale sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi rispondendo, comunque della corretta applicazione delle tariffe e degli incassi che ne conseguono.
- 2) L'Amministrazione Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni della sua nomina.
- 3) Nel caso di gestione di concessione le attribuzioni di cui comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

ART. 25

CONTRAVVENZIONI

Ogni infrazione alle disposizioni del presente regolamento sarà punita a norma della legislazione vigente in materia e da quanto stabilito nel regolamento di Polizia Comunale.

ART. 26

CONTENZIOSO

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) Alla Direzione Regionale delle entrate, sezione staccata, della provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale.
- b) Alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.92, n.546 recante: "disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30.12.91, n. 413".

ART. 27

DISPOSIZIONI TRANSITORIE (Art. 56, D.Lgs. 507/93)

La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue:

- I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti al ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'art. 12 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione del presente e delle relative tariffe.
Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dell'applicazione delle nuove tariffe adottate;
- Per le occupazioni di cui all'art. 15 del presente regolamento, la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di £ 50.000.
- Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993, aumentate del 50 per cento.
- Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo II del D. Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità e nei termini previsti dal T.U.L.F., approvato con R.D. 14.9.1931 n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. n.43 del 28.01.1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

ART. 28

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994